Intendenza di Finanza della Provincia di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di sabato 28 ottobre 1871, in una delle sale della prefettura di Caserta, alla presenza d'uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca in ragione del cento per cento, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, della scorta morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il minimum fissato nella colonna 11 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura, nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regol. 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta staranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimerid. alle ore 2 pom. nell'ufficio della Intendenza suddetta.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini dell'articolo 104, lettera F, del Codice penale toscano, degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, degli articoli 197, 205 e 461 del Codice penale austriaco, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

Num. progressivo dei lotti	Numero della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI: Denominazione e natura	Superficie in misura legale	Superficie in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	168 1	Marcianise, regione Santa Venere, stabile nominato Parco di Junci o Parco del Pozzo.	Mensa arcivescovile di Capua	Terreni aratori nudi divisi in due corpi dalla Ferrovia Meridionale (Marcianise-Aversa). Il 1° corpo confina a settentrione con beni del duca di Bovino mediante fosso di piovane, e poi beni degli eredi Testa Tommaso; a levante colla strada comunale che tocca in un punto solo il podere, ed in seguito la Ferrovia Meridionale suddetta; a ponente col canale di bonifica detto Regio Lagno. Il 2° corpo, di minore estensione, confina a settentrione con la ridetta Ferrovia Meridionale; a levante colla strada comunale, ed a ponente col detto canale Regio Lagno. Articolo 371 del catasto, sezione G, parte dei numeri 120 e 121. Imponibile L. 1,176 83. Fittato a vari coloni per l'annuo estaglio di L. 2,956 57	11 72 42	35 27 05	50502 67	5050 27	2525	200	

4329 Caserta, 10 ottobre 1871. L'INTENDENTE.

MINISTERO DELL'INTERNO — Direzione Generale delle Carceri — Ufficio di Prefettura di Sassari

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del servizio di fornitura e del lavoro in alcuni Stabilimenti Carcerari situati nella provincia di Sassari.

Essendo riuscito infruttuoso l'incanto fissato pel giorno 28 settembre ultimo scorso con avviso del 12 stesso mese per l'appalto rispettivo del servizio di fornitura e del lavoro nei sottoindicati Stabilimenti Carcerari esistenti nella provincia e divisi in lotti, giusta il riparto risultante dalla seguente tavola, si fa noto al pubblico che alle 10 antimeridiane di lunedì giorno 23 del corrente mese di ottobre, nell'ufficio della prefettura di Sassari, si addiverrà, alla presenza del signor prefetto, o di quell'ufficiale che venisse da esso appositamente delegato, allo esperimento di un secondo incanto, col metodo dei partiti segreti per l'appalto di cui sopra, con diffidamento che in detto giorno se ne farà il deliberamento provvisorio qualunque sia il numero degli accorrenti e delle offerte.

Numero d'ordine dei lotti	Circoli di Carceri giudiziarie e Stabilimenti penali componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti: Parti dei capitoli	Tavole relative	Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Importo del deposito per adire all'asta	Esemplari dei capitoli d'oneri a carico del deliberatario: Quantità	Importo
Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Servizio della casa	Parte 1ª, tit. 1° della parte 2ª	A, D, G, L, O, P, Q, parte 1ª R parte 1ª	937,600	L. » 62	1685	2500	68	L. 153 »

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali:

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni 5 decorrendi dal 1° gennaio 1872 al 31 dicembre 1876.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate per ciascun lotto nelle colonne 4ª e 5ª della tavola sovrastante.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo 3° dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta separatamente per ciascun lotto sui prezzi rispettivamente indicati nella colonna 7ª della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo 3° dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso ai prezzi fissati nella colonna 7ª della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195, e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare separatamente per ogni lotto la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata da deposito interinale, indicato nella colonna 9ª della tavola, in contanti od in biglietti di banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A, B, C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere, quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

9. L'appalto sarà deliberato per ciascun lotto al migliore offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 7 del prossimo mese di novembre, alle ore 12 meridiane.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma rispettivamente indicata per ciascun lotto nella colonna 8ª della tavola sovra citata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto egli perderà il deposito, di cui è parola alla colonna 9ª della tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione e si procederà a nuova asta.

13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9ª della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Sassari, addì 5 ottobre 1871. Per detto Ufficio di Prefettura — Il Segretario incaricato: S. AGNESE.

4107

REGIO LICEO GINNASIALE MARIO PAGANO

e

CONVITTO NAZIONALE DI CAMPOBASSO

Avviso d'Asta.

Alle ore otto antimeridiane del giorno di domenica 29 di ottobre 1871 nel locale dell'Istituto, innanzi alla Commissione amministrativa, si procederà con unico e solo incanto, colle infrascritte condizioni, alla vendita del legname, ed all'affitto del territorio di proprietà di questo R. Liceo ginnasiale e Convitto nazionale del bosco Cantalupo in tenimento di Rotello, circondario di Larino, provincia di Molise.

Il quale presenta la estensione di circa versure 320 di costumanza locale, pari a tomoli 1280 anche locali, e pari ad ettari 395, are 6 e centiare 27 della nuova misura. Una porzione di circa versure sessanta locali, pari a tomoli 240 anche locali, pari ad ettari 74, are 7 e centiare 42 trovasi già messa a coltura ed affittata al signor Saverio Nasella per sino a tutto agosto 1873 per lo estaglio annuale di lire 3,330 90, alla ragione di lire 55 51 per ogni versura così detta, composta di tomoli quattro locali, pari a un ettare, 23 are e 46 centiare. Un'altra porzione di circa versure 50, pari a tomoli locali 200, pari ad ettari 61, are 72 e 85 centiare, rimarrà boscosa, cioè versure dieci alla contrada Casone, e versure quaranta alla contrada Pinciarella, sia perchè leggermente inclinata, e sia perchè necessaria per gli usi e dotazione delle rimanenti terre.

Il rimanente della tenuta di circa versure 210 locali, pari a tomoli 840 anche locali, pari ad ettari 259, are 25 e centiare 99, è stato suddiviso nelle seguenti cinque sezioni, contenenti gl'infrascritti alberi e macchie ghiandifere e di spini del valore riunito di lire 93,570.

La 1ª sezione — *Trignola*

È di figura triangolare, confina col tratturo Nazionale, coi due torrenti Saccione e Lavarana, popolata di piante di cerri e querce di alto, medio e basso fusto in numero di 2533, la maggior parte servibili per uso di costruzione e di traversine, comprese versure 18, pari ad ettari 22 ed are 22, rivestite di macchia ghiandifera e di spini per uso di combustibile, viene fissato il prezzo di lire 17,804.

La 2ª sezione — *Parco dei Bovi*

È di figura trapeziale, confinante con la precedente dal lato del tratturo, con la sezione dissodata, affidata a Saverio Nasella, col torrente Lavarana e con la strada che da Rotello va a Serracapriola, popolata di piante di cerro e querce di alto, medio e basso fusto in numero di 5388 per l'uso come sopra, comprese versure 3, pari ad ettari 3 ed are 70, rivestite di macchia ghiandifera e di spini per uso di combustibile, vien fissato il prezzo di lire 26,314

La 3ª sezione — *Monacella*

È di figura quasi triangolare, confinante col predetto torrente Lavarana, con la precedente sezione, e con la seguente contrada denominata Cannuccia mediante delle strade interne, popolata di piante di cerri e querce di alto, medio e basso fusto in numero di 6947, per l'uso come sopra, vien fissato il prezzo di lire 22,656.

La 4ª sezione — *Cannuccia*

È di figura quasi rettangolare, confinante con la precedente, col bosco comunale di Rotello, col torrente alla Cannuccia e con la sezione Pinciarella in detto bosco da rimanere boscosa, popolata di piante dell'istessa specie di quella delle precedenti sezioni in numero di 3493, servibili per uso di costruzioni e traversine, quasi nella maggior parte, vien fissato il prezzo di lire 22,424.

La 5ª sezione — *Casone*

È di figura parallelogramma, confinante con la sezione Pinciarella da rimanere boscosa, col torrente Saccione, colla strada che dal bosco Cantalupo mena a Rotello, popolata anche di piante di cerro e querce di alto, medio e basso fusto in numero di 923 comprese versure dieci, pari ad ettari dodici ed are 34, rivestite interamente di una macchia ghiandifera e di spini; vien fissato il prezzo di lire 4372.

1°

Per ciascuna delle descritte cinque sezioni sarà venduto nella totalità il legname degli alberi e delle macchie ghiandifere e di spini, aprendosi gl'incanti con uno o più individui solidalmente ed indivisibilmente obbligati, in aumento del prezzo innanzi indicato; ma contemporaneamente alla locazione dell'intero suolo a dissodarsi e mettersi a coltura per un novennio, ed in aumento dello estaglio di annue lire 102, pari a ducati 24 per ogni versura di costumanza locale, pari a tomoli quattro anche locali, ed a ettare 1, are 23 e centiare 46 dell'attuale misura legale.

2°

Il legname sarà venduto in massa per ciascuna sezione nello stato in cui si troverà posseduto dal Convitto nel giorno di sottoscrizione dello istrumento dopo la superiore approvazione, senza darsi luogo a consegna e numerazione, nè ad evizione, lesione o diminuzione di prezzo, nè a garentia del numero degli alberi, consistenza, destinazione ed uso del legname, e molto meno di qualunque errore materiale o variazione di prezzo del legname medesimo, che potrà reciderai a comodo degli acquirenti, che ne percepiranno i frutti durante la locazione delle terre della relativa sezione. La quale sarà misurata dopo l'apertura delle strade inservienti al trasporto e smercio del legname, ed alla coltura delle terre con l'assistenza degli offerenti, prima di scritturarsi in pubblico istrumento il contratto di vendita del legname stesso e della locazione delle terre, che dovrà sempre ritenersi conchiusa a corpo e non a misura.

3°

Il prezzo del legname sarà pagato nel locale del Convitto in Campobasso fra un anno dalla stipula dell'istrumento, in tre dande uguali scadibili alla fine di ogni quadrimestre dell'anno stesso, con fedi di credito dei Banchi di Napoli vincolate di reimpiego, senza bisogno di costituire in mora i debitori, che v'incorreranno mediante la sola scadenza dei termini.

4°

La locazione delle terre di ciascuna sezione s'intenderà cominciata dopo un solo anno dalla stipula del contratto contenente anche la vendita del legname, nel quale anno destinato al taglio degli alberi ed allo apparecchio delle maggesi non sarà pagato alcun estaglio, quando anche una porzione delle terre si trovasse coltivata o seminata.

Durerà anni nove continui, e finirà col solo decorrimento del termine, senza bisogno di alcun congedo o di altri atti richiesti da costumanze locali. Restando a beneficio del Convitto, che non sarà tenuto ad alcun indennizzo, avendosi tenuto conto nella determinazione del convenuto estaglio, che altrimenti avrebbe aumentato, qualsivoglia migliorie praticate su le terre locate, nonchè le maggesi, la paglia, lo strame, il concime, i pagliai e le altre comodità che potessero trovarsi sul suolo locato alla fine della locazione. E lasciandosi reciprocamente tra vecchi e nuovi conduttori i comodi occorrenti pei lavori dell'anno seguente ed alle residuali raccolte ai sensi dell'articolo 1652 del Codice civile in vigore.

Durante la locazione lo annuale estaglio delle terre sarà pagato libero in detto locale del Convitto in Campobasso, anche in tre rate quadrimestrali a cominciare dal primo giorno della locazione stessa, netto di qualunque ritenuta, e pure senza bisogno di costituirsi in mora i debitori che v'incorreranno mercè la sola scadenza dei termini.

5°

Non pagandosi il prezzo del legname e gli estagli annuali alle scadenze stabilite, decorrerà su le somme scadute lo interesse convenzionale del sette per cento all'anno a contare dalle rispettive scadenze per fino alla effettiva soddisfazione, ed anche senza bisogno di mettere in mora i debitori, che s'intenderanno esservi incorsi con la sola scadenza dei termini.

6.°

Nei primi sei anni di locazione i conduttori potranno seminare a loro piacere grano, granone, farro, patate, orzo, legumi, avena, fave ed altri cereali; ma negli ultimi tre anni dovranno, a seconda della rotazione agraria locale, avvicendare la coltura dei cereali medesimi, per non lasciare depreziate le terre che devono essere coltivate da buoni padri di famiglia senza potersene mutare la forma seminatoriale, ed in modo da lasciarsi maggesata almeno una quarta parte di ciascuna sezione al finire della locazione pel comodo dei nuovi affittatori, che non dovranno pagare alcuna somma per dette maggesi, che resteranno a profitto del Convitto, e senza indennizzo come si è detto.

7.°

Ciascun oblatore dovrà fornire un garante solidale, ed essendo più per una sezione, tutti si obbligheranno solidalmente ed indivisibilmente pel pagamento sì del prezzo del legname che degli estagli dello intero novennio. E per ciascuna sezione dovrà darsi una idonea cauzione a scelta del Consiglio di amministrazione del Convitto che assicurasse almeno la prima rata quadrimestrale.

8.°

Gli offerenti non potranno dopo stipulato l'istrumento associare o sostituire altri nel loro contratto di compra del legname, nè subaffittare le terre loro affittate.

Ed espressamente rinunzieranno a tutt' i casi fortuiti ordinarii e straordinarii, preveduti ed impreveduti, anche inopinati, e specialmente ai danni che potessero loro derivare da qualunque incendio del legname comprato o delle messi; come pure rinunzieranno a qualsiveglia rimisura delle terre affittate.

9.°

Gli offerenti dovranno rispettare o custodire gli alberi di olivi da numerarsi nella misura della sezione, percependone i frutti che rinverranno nelle rispettive sezioni, con l'obbligo solidale di rispondere dei relativi danni-interessi.

10.°

Resteranno ad uso comune di tutti i conduttori delle cinque sezioni la così detta *Campana*, consistente in una piccola estensione di terra destinata a raccogliere le messi al maturo, le strade che saranno aperte, i pozzi che attualmente esistono nella tenuta e che saranno ricostruiti a spese del Convitto, nonchè il fabbricato intero esistente nella tenuta, tranne la porzione occorrente all'abitazione del guardiano del Convitto, a prudenza del Consiglio d'Amministrazione.

11.°

Rimane al solo Convitto la libertà d'insistere su la totale esecuzione del contratto, o di chiederne la risoluzione in caso d'inadempimento degli obblighi assunti col contratto medesimo, o derivanti dalla legge da parte degli offerenti. Ma eseguito in parte il contratto, competerà a costoro la diminuzione del solo relativo prezzo e della rata corrispondente di spese.

Senza pregiudizio del privilegio sul legname del Convitto, che potrà ritenere su le sue terre, sequestrarlo e rivenderlo a danno. E senza pregiudizio ancora dell'altro privilegio spettante al Convitto, locatore, sui frutti e sul valore di ciò che serve ad istruire le terre locate, ovvero alla coltura di esse; oltre al diritto creditorio per gli estagli scaduti e non pagati da potersi esigere in tutt'i modi che la legge ed il contratto consentono.

Ed all'effetto i conduttori si obbligano solidalmente ed indivisibilmente tra loro di rivalere il Convitto di tutte le spese, i danni-interessi che potrà soffrire, ed anche della differenza tra il prezzo del legname venduto e lo estaglio stabilito, e l'altro prezzo ed estaglio che potranno convenirsi nelle novelle vendite di legname e locazione di terre in danno; come pure della perdita totale o parziale di estagli delle annate di locazione in corso al tempo del chiesto ed ottenuto scioglimento, che potrà sempre domandare il solo locatore, volendolo.

12.°

Mancando oblatori per tutte le cinque sezioni, il Consiglio di amministrazione del Convitto si riserba di proporre al Ministero la conchiusione del contratto per quelle che avessero avuto offerenti, convenendo agli interessi dell'Istituto.

13.°

Tutte le spese d'istrumenti, di tasse registro, copie esecutive o d'iscrizioni, essendovene, resteranno a carico degli offerenti.

Quelle di terminazione e misura delle sezioni a peso del Convitto.

14.°

Gli offerenti per la esecuzione di tutte le loro obbligazioni solidalmente ed indivisibilmente assunte, eligeranno il loro domicilio nella casa comunale di Campobasso dove potranno intimarsi anche i precetti, oltre alle sentenze di condanna, ed alla copia esecutiva del presente atto.

15.°

I conduttori dovranno alla fine della locazione lasciare nette le terre locate da tutti i pedaroni degli alberi, e mancandovi, pagheranno alla fine della locazione medesima in favore del Convitto lire 25,50 per ogni versura di estensione a titolo di danni interessi siffattamente liquidati, e di penale.

16.°

Gl'incanti saranno in primo luogo aperti per la vendita simultanea di tutto il legname delle cinque sezioni sul prezzo di L. 93,570 00 senza tenersi conto della locazione delle terre sulle quali siffatto legname trovasi impiantato. Per la quale locazione saranno aperti incanti separati per ciascuna sezione su lo estaglio annuale di L. 102 per ogni versura.

Mancando oblatori per l'intero legname, gl'incanti saranno aperti per ciascuna sezione sì per la vendita del legname sul rispettivo prezzo innanzi stabilito, che per la contemporanea locazione delle terre sull'estaglio annuale di L. 102 00 a versura.

17.°

Gli atti di subasta saranno da ultimo sottoposti all'approvazione ministeriale, e questa impartita, saranno i contratti consacrati in pubblico istromento, e dal giorno di sottoscrizione di esso gli aggiudicatarii s'intenderanno immessi nel possesso e godimento delle terre locate e del legname comprato, che da detto di rimarrà a loro rischio e pericolo, senza bisogno di consegna e tradizione materiale o possesso, e senza che il Convitto dovesse più curarne la custodia.

Campobasso 6 settembre 1871

Il Consiglio di Amministrazione

Il Rettore ff. Presidente
GIOVANNI MORELLI

I Consiglieri: Avv. A. De Gaglia — Avv. L. Mascilli — Avv. D. Colucci — Avv. V. Grimaldi fu G. — Avv. M. Magno.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua, il primo turno delle *ferie*, sulla richiesta della signora Maria Bertrand vedova del fu Giuseppe Maria Baudé, sotto di 9 settembre 1871 proferì il seguente decreto:

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia, senza alcuna sua responsabilità di cancellare dal certificato di rendita nominativa, intestato a Giuseppe Maria Baudé, di n. 44473, rilasciato dalla Direzione di Torino nel 13 settembre 1862, l'annotazione portante vincolo ipotecario a favore delle Regie Finanze ivi esistente, con dichiarazione che l'annotazione medesima deve avérsi per tutti gli effetti come insussistente.

In secondo luogo a convertire il certificato di lire cento di rendita cinque per cento sopraindicato, in rendita cinque per cento al portatore, e queste consegnare liberamente nelle mani del procuratore della signora Maria Bertrand vedova del fu Giuseppe Maria Baudé come una degli eredi del medesimo, e come procuratrice dell'altro erede Vittorio Baudé.

Così decretato nell'udienza del 9 settembre 1871 in Firenze.

A. BALDINI.

3967 F. CARCOPINO, vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cuneo, riunito in camera di consiglio nelle persone degli illustrissimi signori avvocati Matteoda Luca giudice anziano ff. di presidente, Villanis Francesco e Fantini cavaliere Giovanni, giudici, con intervento del vicecancelliere infrascritto:

Visto l'avanti esteso ricorso ed uniti documenti;

Ritenuto che la ricorrente avrebbe coi prodotti documenti giustificato il suo diritto alla successione della di lei sorella germana Gabriella Porro, deceduta li 27 marzo 1869;

Visti gli articoli 102, 103, 105 e 106 del regolamento per l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, nonchè l'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D, e l'articolo 740 del vigente Codice civile;

Sentita la relazione fatta dal signor giudice delegato avvocato Francesco Villanis,

Dichiara che erede della defunta Gabriella Porro fu Giuseppe è la ricorrente Teresa Porro fu Giuseppe moglie di Vincenzo Schieri di Cuneo e conseguentemente doversi restituire alla medesima il deposito delle due cartelle al portatore, n. 1239371 e n. 1494408, della rendita la prima di lire dieci e l'altra di lire cinque, indicate nella polizza n. 4024, in data 27 maggio 1868, come pure gl'interessi relativi.

Cuneo, addì 29 settembre 1871.

Pel tribunale: Il presidente, Matteoda ff. - Laneri vicecancelliere.

Per copia conforme

4166 ANGELO GALLIAN, proc.

Intendenza di Finanza della Provincia di Lecce

AVVISO D'ASTA

Per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, *N.* 3036 *e* 15 *agosto* 1867, *N.* 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno di venerdì 27 ottobre 1871, in una sala della prefettura di Lecce, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garenzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il minimum fissato nella colonna 11 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del Regolamento 22 agosto 1867, numero 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa saranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che le spese d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 ant. alle ore 4 pom. nell'ufficio suddetto.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Nº progressivo	Num. progressivo dei lotti	Numero della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI: Denominazione e natura	Superficie: in misura legale	Superficie: in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	Minimum delle offerte in aumento sul prezzo d'incanto	Prezzo presuntivo delle scorte vive o morte ed altri mobili
1	1268	1461	Grottaglie	Mensa vescovile di Taranto.	Masseria detta Grutti, in catasto articolo 605, sezione A, numeri 1 e 4, e sezione H numeri 2 e 3, rendita lire 1,122 75. Affittato a Carrieri Giuseppe per annue lire 4,377 50	119 22 84	173 6	51645 40	5164 54	2700	200	6441 »
10	2278	2524	Taranto	Cap. di Taranto	Masseria detta San Paolo o Taddeo, in catasto articolo 221, sezione C, numeri 527 a 530, rendita lire 3,672 85, fittato a De Luca Giuseppe per annue lire 5,594	215 04 70	318 4	92880 16	9288 01	5000	200	8332 76

4330 Lecce, 6 ottobre 1871. *L'Intendente:* BLANCO.

4271 ESTRATTO

del bando formato dal cancelliere del tribunale civile di Roma per vendita giudiziale da farsi innanzi la seconda sezione del tribunale civile di Roma nel dì 17 novembre 1871 essendo rimasto senza effetto l'altro bando del giorno 3 agosto 1871.

(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza dei signori Alessandro e Pietro fratelli Alegiani, possidenti domiciliati in via dell'Anima, n. 39, rappresentati dal signor Giuseppe Pescosolido procuratore, in danno del signor avv. Augusto Colombo curatore alle liti del patrimonio sotto concorso del signor Luigi Petti, domiciliato in Roma, via Parione, n. 40, e del signor cav. Giovanni Angelini amministratore del detto patrimonio, domiciliato in piazza di S. Claudio, n. 47, rappresentati ambedue dal procuratore signor Luigi Sciarra, nonchè dello stesso signor Luigi Petti proprietario, domiciliato via dei Prefetti, n. 17, rappresentato dal procuratore signor Saverio Segreti.

Gl'immobili da subastarsi consistono in un casamento da cielo a terra, posto nella via de' Prefetti, marcato coi numeri 11, 12, 13, 14, 15. 15A e 15B, confinante per due lati collo stesso signor Petti, ed al davanti colla pubblica via.

Casa contigua alla precedente, con ingresso al vicolo Orsini detto Rosini, segnata coi civici numeri 10 e 11, confinante da una parte coi beni del cavaliere Cappello, dall'altra il Petti, ed al davanti il vicolo.

Casa da cielo a terra, posta al vicolo Valdina, segnata coi numeri 8, 9, 9A, 10, 10A e 11, confinante da un lato coi beni Cappello, dall'altra il seguente fondo e la strada pubblica.

Utile dominio della casa da cielo a terra, posta alla via de' Prefetti, segnata coi civici numeri 15C, 16, 17 e 17A, confinante coi beni Petti, Piernicoli, Bedet e strada, gravato dell'annuo canone di scudi mille, a favore della prelatura Valdina, così ridotto da scudi 1100 in rescritto 88.mo del giorno 10 marzo 1865.

Sopra i detti immobili vi gravita l'annua dativa o tributo diretto verso lo Stato di lire 483 80.

L'incanto si aprirà con un sol lotto sul prezzo di stima, cioè in quanto alla parte enfiteutica di lire ottantaseimila ottocento sessantadue e centesimi cinquantacinque, ed in quanto alla parte libera da canone di lire duecento trentaquattromila seicento cinquantasei e centesimi venti, e così in tutto di lire trecentoventunmila cinquecento diciotto e centesimi settantacinque, e si dichiara che gli aumenti sul detto prezzo s'intenderanno fatti *pro rata,* cioè in proporzione tanto del valore della parte libera quanto di quello della parte soggetta a canone.

Le condizioni della vendita sono riportate nel detto bando unito agli atti che si trovano presso il cancelliere ove ciascuno potrà prenderne visura.

GIUSEPPE PESCOSOLIDO, proc.

N. 868, reg. 15.

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*).

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 1ª ferie, sedente in camera di consiglio, nelle persone dei signori cav. Carlo Longoni presidente, dottor Antonio Botta giudice, dottor Augusto Zerbi aggiunto giudiz°,

Sulla relazione del presente ricorso fatta dal giudice delegato,

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza la Regia Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a staccare dai seguenti certificati di rendita cinque per cento, tutti in data di Milano 4 ottobre 1862:

N. 15924, della rendita di lire 95, iscritta a favore di Cristoforo, Angelo, Giovanni, Giuseppa e Luigia detta anche Maria fu Stefano Lainati.

N. 15925, della rendita di lire 255, inscritta come sopra.

N. 15926, della rendita di lire 125, inscritta come sopra.

N. 15927, della rendita di lire 400, inscritta come sopra.

N. 15928, della rendita di lire 395, iscritta come sopra.

N. 15929, della rendita di lire 535. iscritta come sopra.

N. 15930, della rendita di lire 10, iscritta come sopra.

N. 15931, della rendita di lire 5, iscritta come sopra.

A staccare, dicesi, la quinta parte e cioè lire 364, di rendita già spettante alla defunta Giuseppa Lainati, ed a tramutarla in titoli al portatore da rilasciarsi alla signora Antonia Somajni fu Giovanni vedova Lainati, domiciliata in Milano, quale erede della predetta Giuseppa Lainati in base al decreto di aggiudicazione 20 giugno 1862, n. 9659 del preesistito tribunale provinciale di questa città.

Milano, li 4 settembre 1871.

Firmati: Longoni presidente - Clerici vicecancelliere.

Per copia conforme

4266 AVV. CARLO MIGLIAVACCA.

N. 848, reg° 15.

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 1ª,

Omissis

Veduti gli articoli 78 e seguenti del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, sull'Amministrazione del Debito Pubblico,

Dichiara

Di autorizzare come autorizza la Regia Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad effettuare il tramutamento in altrettanti titoli al portatore da rilasciarsi alla ricorrente Giuseppa Riganti fu Giosuè maritata Greco, domiciliata in Saronno, quale unica erede della propria madre Costanza Fioroni vedova Riganti, dei seguenti certificati di rendita pubblica, n. 21906, in data di Milano 22 dicembre 1862, consolidato cinque per cento, dell'annua rendita di ital. lire 15, iscritta a favore di Fioroni Costanza vedova Riganti; n. 21907, in data parimenti di Milano 22 dicembre 1862, consolidato cinque per cento, dell'annua rendita di ital. lire 25, intestata come sopra; n. 21910 pure in data di Milano 22 dicembre 1862, consolidato cinque per cento, dell'annua rendita di ital. lire 120, iscritta a favore come sopra.

Milano, li 26 agosto 1871.

LONGONI, presidente.

3936 ROSSI, vicecancelliere.

INSERZIONE DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Casale Monferrato con decreto delli 13 settembre 1871 autorizzò nell'interesse delli signori avvocato Edoardo, Ignazio, Carolina moglie Lecchi, Emilia moglie Bongiovanni, e Luigia moglie Pisani, padre e figli Mussio, residenti il primo e l'ultima in Vignale, il secondo a Torino, la terza in Felizzano, e la quarta in Carmagnola, il tramutamento in cartelle al portatore dei seguenti certificati nominativi del Debito Pubblico Italiano, intestati alla fu signora Andrietta Peroglio moglie del signor avvocato Edoardo Mussio, deceduta in Vignale li 28 ottobre 1869, e caduti nella di costei successione, cioè:

1° Certificato n. 60781, della rendita di L. 45.

2° Certificato n. 60780, della rendita di L. 300.

3° Certificato n. 119856, della rendita di L. 1240.

Questa pubblicazione viene fatta a senso e per gli effetti voluti dagli articoli 89 e 90 del regolamento sull'Amministrazione del Debito Pubblico delli 9 ottobre 1870.

Torino, li 15 settembre 1871.

CAV. GIO. GIACOMO DURANDO,

3964 notaro colleg.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua, ha proferito il seguente decreto:

« Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato a convertire in rendita al portatore a profitto della minorenne Emilia Niccheri come figlia ed unica erede del fu Amos Niccheri la rendita nominativa di lire italiane 675, consolidato tre per cento, iscritta a favore di quest'ultima nei registri di detto uffizio e di che nel certificato del 4 luglio 1864, di n. 8568, e ciò affinchè venga portata ad esecuzione la deliberazione del predetto consiglio dell'8 luglio p. p. e relativa al debito della eredità verso la signora Teresa Benvenuti vedova Niccheri.

Così decretato li 19 settembre 1871. — C. Baldini - A. Gelati vicecancelliere.

Per copia conforme

4162 DOTT. FRANCESCO GAETA.

NOTIFICAZIONE

in esecuzione e per gli effetti di cui agli articoli 111, 112, 114 del regolamento annesso al Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943.

(1ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Sassari con suo decreto in data 22 settembre 1871 ha ordinato la restituzione all'avvocato Antonio, Giuseppa, Felicita, Angelica ed Emilia fratello e sorelle germani Nieddu del fu avvocato Francesco, domiciliati a Sassari, del deposito portato dalla polizza della Cassa centrale dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, in data 13 marzo 1864 e n. 1325, intestata al fu loro fratello germano Nieddu Vincenzo del quale sono i soli legittimi eredi.

Sassari, addì 7 ottobre 1871.

4268 GIUSEPPE BASSO, proc.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI MESSINA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che in seguito ad ordine del Ministero della guerra dovendosi addivenire alla provvista del grano per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 23 del corrente mese, alle ore 9 antimeridiane, si procederà in Messina, nel locale dell'ufficio suddetto, sito in via Cardines, casa Lampedusa, avanti il capo dello stesso, all'appalto col mezzo dei pubblici incanti ed a partiti segreti della provvista del

Grano occorrente pel panificio militare di Messina.

L'appalto sarà diviso in 20 lotti come segue:

Denominazione dei magazzini pei quali devon servire le provviste	Grano da provvedersi: Qualità	Grano da provvedersi: Quantità totale (Quintali)	Diviso in lotti: Numero	Diviso in lotti: Quantità per lotto (Quintali)	Prezzo normale a base d'incanto per ogni quintale	Somma per cauzione di cadaun lotto	Epoche per le consegne da farsi in 3 rate eguali nel panificio militare di Messina
Messina . .	Tangarok	2000	20	100	L. 28	L. 200	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo pure di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il grano da provvedersi dovrà essere della qualità conforme al campione visibile in detto ufficio.

I capitoli d'appalto sono visibili presso questa Intendenza militare ed in quelle delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di chi nell'offerta redatta in carta bollata da lire 1, suggellata e firmata, avrà proposto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero della guerra che servirà di base all'asta.

Nell'interesse del servizio lo stesso Ministero ha ridotti i fatali, ossia termine utile per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni cinque decorribili dal mezzodì, tempo medio di Roma, del giorno del seguito provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno anzitutto rimettere a quest'ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali della *somma di lire duecento per ogni lotto.*

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti agli uffici d'Intendenza militare sopramentovati. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Intendenza militare ufficialmente, suggellati e prima dell'apertura dello incanto, ed accompagnati dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno accettati.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritto di cancelleria, di stampa e pubblicazione degli avvisi d'asta ed inserzione dei medesimi nei giornali, sono a carico dei deliberatari, a cui carico cadono pure le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti.

Messina, addì 6 ottobre 1871.

Per detta Intendenza Militare

4298 *Il Sottocommissario di Guerra:* F. FANTINI.

ESTRATTO DI SENTENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Da una sentenza del tribunale civile e correzionale di Palermo, data addì 25 agosto 1871, e debitamente registrata il 29 detto mese, risulta che i signori Filippo e Giuseppe Santocanale Denti, Giovanni Santocanale e Giuseppe Fazioli Gagliani, possessori indivisi, quali eredi del fu Pietro Sciortino, delle seguenti rendite iscritte sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, cioè:

Certificato di n. 2630, per annue lire 175, a favore degli eredi di Pietro Sciortino, e per essi al signor Santocanale Filippo.

Altro di n. 5418, per annue lire 5, a favore degli eredi sostituiti del *quondam* Pietro Sciortino, rappresentati dal signor Filippo Santocanale amministratore.

Altro di n. 5240, per annue lire 45, a favore dell'eredità del fu Pietro Sciortino, rappresentata come sopra.

Altro di n. 15433, per annue lire 5, a favore della eredità suddetta, rappresentata come sopra.

Altro di n. 15434, per annue lire 5, a favore degli eredi sostituiti del *quondam* Pietro Sciortino, rappresentati come sopra.

Altro di n. 15435, per annue lire 5, a favore degli eredi sostituiti come sopra, rappresentati idem.

Altro di n. 27277, per annue lire 280, a favore degli eredi indivisi del fu Pietro Sciortino, rappresentati come sopra.

Altro di n. 38453, per annue lire 425, ed altro di n. 47610, per annue lire 445, ambidue a favore degli eredi di fu Pietro Sciortino, rappresentati sempre dal signor Santocanale Filippo amministratore, formanti in totale lire 1390 annuali di rendita, chiesero al tribunale fossero ripartite ed intestate secondo l'atto di divisione del 4 luglio 1871, fra essi eredi indivisi stipulato. Sulla quale istanza il tribunale di Palermo, colla sentenza sopracitata, ordina che dalla Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia e dagli uffiziali cui spetta, ed ai termini dell'atto di divisione del 4 luglio 1871, di cui è cenno nella superiore fatta istanza, s'intestino i certificati di rendita di cui è parola nel seguente modo, cioè:

Al signor Giuseppe Fazioli Gagliani fu Antonino, L. 175.

Al signor Giovanni Santocanale fu Domenico, L. 870.

Al signor Filippo Santocanale Denti fu Gaspare, L. 50.

Al signor Giuseppe Santocanale Denti fu Gaspare, L. 295.

Palermo, li 16 settembre 1871.

4044 GIUSEPPE RUMBOLO, procuratore legale.

4267 DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda, composto dei signori vicepresidente dottor Tagliabue, giudice dottor De Luigi ed aggiunto giudice dottor Piloni in camera di consiglio:

Sulla relazione del giudice delegato,

Visto il presente ricorso ed allegati;

Ritenuta fondata la domanda e giustificata a termini di legge;

Visti gli articoli 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D, e gli articoli 78, 79, 81 e seguenti del relativo regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero,

Dichiara

Di autorizzare la Direzione del Debito Pubblico a tramutare il certificato di rendita cinque per cento dell'importo di lire 40, in data 16 aprile 1862, n. 3848, intestato al nome di Rossignot Anna fu Modesto di Milano, n. 3547 registro di posizione, in un titolo al portatore da rilasciarsi a libera disponibilità del dottor Tito Staurenghi fu Giuseppe, domiciliato in Como, Porta Vittorio, n. 46.

Milano, li 28 giugno 1871.

Firmati: Tagliabue vicepresidente - Rossi vicecancelliere.

Per copia conforme all'originale, Milano, li 6 settembre 1871.

ROYER.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del giorno 20 settembre 1871 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico d'intestare al signor Gaetano Guglielmi fu Giuseppe nella qualità di legatario del signor Francesco Guglielmi fu Giuseppe l'annua rendita di lire quattrocentocinque racchiusa nel certificato al n. 148332, intestato al defunto signor Francesco Guglielmi fu Giuseppe, salvo rimanendo nel nuovo certificato il vincolo d'ipoteca in pro del Governo, quale trovasi apposto nel preesistente.

Questa pubblicazione vien fatta in esecuzione del prescritto dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico approvato con Regio decreto del dì 8 ottobre 1870.

4134 PASQUALE GUGLIELMI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma, riunito in camera di consiglio, ha sotto il 19 agosto 1871, emanato il seguente decreto:

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione e tramutamento della rendita di lire duemila già inscritta al defunto abate Antonio Coppi del fu Vittorio e consistente in tre certificati, il primo per lire 1700, distinto col n. 22481, il secondo per lire 285, distinto col numero 22482; il terzo per lire 15, distinto col n. 22483, creati con legge 10 luglio 1851 e decreto Reale 28 stesso mese, a favore di Vittorio Coppi del fu Carlo, domiciliato in Andeseno, per la quota di lire annue cinquecento; a favore di Maria Coppi moglie di Maurizio Pennasio, domiciliata in Riva, per la quota di lire duecento cinquanta; a favore di Susanna Cochis del fu Carlo moglie di Vincenzo Amerio, domiciliata in Baldissero, per la quota di lire cinquecento; a favore di Maria Cochis del fu Carlo, domiciliata in Andeseno, per la quota di lire duecento cinquanta; ed in fine a favore di Luigi Amerio del vivente Vincenzo, domiciliato in Baldissero, per la residuale quota di lire cinquecento.

Torino, il 2 ottobre 1871.

4174 Not° PIETRO VITT° PAVESIO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 4 settembre 1871 dispose che la rendita di annue lire 2975 racchiusa nel certificato segnato al n. 21025, e di posizione 7203 in testa di de Leyva Pasquale per la proprietà e per l'usufrutto al defunto de Leyva Raffaele padre del suddetto titolare e vita di costui durante, con l'attergato del vincolo d'ipoteca per le doti di Folcari Tazia Elena, venga intestato per la proprietà ed usufrutto ad esso de Leyva Pasquale fu Raffaele libera dal detto vincolo di usufrutto, ritenendo l'altro vincolo dell'ipoteca dotale, e che il semestre del primo gennaio scaduto nel luglio ultimo 1871 sia pagato direttamente e libero al ripetuto sig. de Leyva Pasquale, stante la rinunzia fatta dalla signora Giuditta Cerasi vedova del detto de Leyva Raffaele.

Questa pubblicazione si esegue a mente dell'articolo 169 del regolamento degli otto ottobre 1870.

FRANCESCO FOLCARI di commissione. 4285

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ABRUZZO CITERIORE

Avviso d'asta.

A norma dell'avviso d'asta del 26 agosto p. p., debitamente pubblicato, essendosi nel giorno 20 dello scorso mese di settembre proceduto a pubblico incanto nel palazzo di questa prefettura, per l'appalto dei lavori di costruzione e sistemazione del terzo tronco della strada provinciale in Val di Sangro dall'innesto con la Marrucina al Vallone Malpassaggio, è tale incanto andato deserto.

Si rende quindi noto che il dì 30 del corrente mese di ottobre, alle ore 12 meridiane, innanzi il signor prefetto presidente della Deputazione provinciale o di un membro di essa Deputazione da lui delegato, coll'intervento del segretario della Deputazione medesima, in Chieti, nel palazzo della Regia prefettura, si procederà ad un secondo incanto, per l'appalto di che trattasi, serbate le condizioni notate nell'antecedente 1° manifesto, e che qui appresso si ripetono.

1° L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col mezzo della candela vergine.

2° I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di mesi sei, rilasciato o da un ispettore, o da un ingegnere capo del Genio civile, nel quale sia fatta menzione delle principali opere già da essi concorrenti eseguite od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte.

3° Dovranno essi concorrenti depositare presso l'ufficio della predetta Deputazione la somma di L. 8500 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

4° Le somme depositate dai licitanti saranno restituite dopo terminati gl'incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che rimarrà presso l'Amministrazione provinciale sino a che non siasi stipulato il contratto di appalto e prestata dal medesimo la cauzione definitiva.

5° La cauzione definitiva di L. 25500 non sarà altrimenti accettata che in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore nominale, od infine con ipoteca di beni liberi sistenti nella provincia.

6° L'appalto sarà obbligatorio appena eseguiti gl'incanti ultimi e definitivi.

7° Il termine utile per le offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, resta determinato per giorni quindici a datare da quello del seguito deliberamento.

8° Le spese tutte relative all'asta ed alla stipulazione del pubblico contratto e quant'altro abbisognevole, saranno a carico dell'imprenditore e desumibili dalle L. 8500 depositate come sopra per garantia dell'asta.

9° Nel cennato appalto saranno osservati i patti e le condizioni stabilite nel capitolato di appalto redatte dall'ufficio tecnico provinciale.

10° Il presente avviso verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale l'*Aterno*, che si pubblica in questa provincia.

Nella Segreteria della Deputazione provinciale ciascuno potrà esaminare il detto capitolato ed avere quelle notizie che si crederanno necessarie per concorrere all'asta.

Chieti, 7 ottobre 1871.

4248 *Il Prefetto Presidente:* A. BERTINI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

La damigella Angela Mattone del fu Francesco, nata a Susa e residente in Torino, quale erede universale della sua zia Leopolda Mattone del fu Giuseppe vedova di Giovanni Dusnasso, nata in Torino, ove era domiciliata, ricorse al tribunale civile della stessa città, onde fosse decretata la traslazione in di lei favore dei seguenti certificati di rendita caduti nella successione di detta vedova Dusnasso, cioè:

1° Una rendita sul Debito Pubblico Italiano cinque per cento, di lire 350 rappresentata dal certificato n. 71144, iscritta a favore di Dusnasco Leopolda vedova, nata Mattone fu Giuseppe, domiciliata in Torino.

2° Altra rendita di lire 100 sul Debito Pubblico italiano cinque per cento, rappresentata dal certificato n. 73509, pure inscritta a favore dell'ora defunta Desunasso Leopolda, vedova, nata Mattone fu Giuseppe, domiciliata in Torino.

3° Per ultimo altra rendita di lire 150 sul Debito Pubblico Italiano cinque per cento, rappresentata dal certificato n. 87767, anche iscritta a favore di Desunaz Leopolda, nata Mattone fu Giuseppe, domiciliata in Torino.

Su tale domanda il tribunale emanava il decreto del tenore seguente:

Il tribunale,

Sentita in camera di consiglio la relazione della sporta supplica fatta dal signor giudice commesso,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico Italiano ad operare la translazione nella ricorrente Angela Mattone fu Francesco dei certificati di rendita di cui nella sovra sporta supplica colli numeri 71144, 73509 ed 87767, ed al loro tramutamento in altri certificati nominativi od in cartelle al portatore a beneplacito della Angela Mattone.

Torino, li 27 settembre 1871.

Firmato: Bobbio presidente, e sottoscritto I. Baretta vicecancelliere.

Si richiede la pubblicazione di quanto sovra a termini e per gli effetti delle vigenti leggi e regolamenti sul Debito Pubblico.

Torino, 1° ottobre 1871.

4172 RUMIANO sost° RUMIANO.

3968 ORDINANZA.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cagliari, veduta la dimanda fattasi per parte della signora marchesa di Guirra dal di lei procuratore generale dottor Gavino Nieddu, colla quale si chiede che il tribunale autorizzi la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la cancellazione del vincolo d'ipoteca cui era affetto il certificato n. 392, creazione 21 agosto 1838, della rendita di L. 228, intestato alla stessa signora marchesa di Guirra, a garanzia di una pensione censuaria di simili L. 228, di cui lo stesso marchesato era gravato in favore della signora donna Maddalena Amat;

Visto l'incartamento presentato a corredo dell'avanzata dimanda;

Attesochè col decesso della prenominata donna Maddalena Amat le di lei ragioni sulla pensione censuaria passarono al fratello Don Vincenzo Amat barone di Sorso, come consta dallo stromento relativo di divisione, in data 15 luglio 1870; ed indi alla di costui nobile figlia donna Angelica Amat per effetto del testamento 29 ottobre 1857, col quale assegnava e distribuiva in tutti i suoi figli la eredità;

Attesochè coll'atto di notorietà in data del 17 del presente risulta che il succalendato testamento sia l'ultimo stato condito dal sullodato barone di Sorso, in base al quale operavasi la successiva divisione; niente avendo mutato di quanto nel medesimo aveva disposto con altro suo testamento olografo, col quale nel confermare il succalendato testamento faceva alcune dichiarazioni al suo primo testamento relative; e che altri figli non abbia lasciato oltre quelli tutti tra i quali egli stesso nel suindicato testamento divideva ed assegnava la sua eredità;

Attesochè dall'atto autentico delli 13 febbraio presente anno, passato tra i legittimi rappresentanti delle signore creditrice e debitrice censuaria, veniva lo stesso censo riscattato; che perciò non ha più ragione di esistere alcun vincolo d'ipoteca sul certificato n. 392, in favore della donna Angelica Amat;

Per ciò tutto, visti gli articoli 78, 79, 81 del Regio decreto 8 ottobre 1870,

Dichiara essere spettato e spettare alla signora donna Angelica Amat titolo legale a possedere e disporre della pensione censuaria di L. 228 annotata sul certificato n. 392, creazione 1838, della rendita di simili L. 228, intestato alla duchessa Falcò de Adda donna Maria di Loretto del Pilar, nata Osorio, domiciliata a Madrid, come succeduta alle ragioni e dritti della donna Maddalena Amat di Sorso, e perciò stesso autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la cancellazione dell'annotazione di quel vincolo acconsentita dalla prelodata donna Angelica Amat col precalendato atto tredici febbraio 1871.

Cagliari, 20 giugno 1871.

Firmati: Gastadi vicepresidente - Fois Pisu - Cao, aggiunto - C. Marturano vicecanc. agg.

La presente copia, munita di marca da lira una e venti, concorda coll'originale esente da tassa.

Cagliari, 14 settembre 1871.

MELIS, vicecanc. agg.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA